



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
-----------------	------------------------------	---------------

- Art. 1** **Contenuto del Regolamento**
- Art. 2** **Classificazione del Comune**
- Art. 3** **Criteri per la formazione del Piano Generale degli Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni**

TITOLO II	IMPOSTA DI PUBBLICITA'	Pag. 5
------------------	-------------------------------	---------------

- Art. 4** **Presupposto dell'imposta**
- Art. 5** **Definizioni**
- Art. 6** **Luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico**
- Art. 7** **Tipologia degli impianti**
- Art. 8** **Limitazione forme di pubblicità**
- Art. 9** **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi**
- Art. 10** **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**
- Art. 11** **Dimensioni dei cartelli pubblicitari**
- Art. 12** **Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**
- Art. 13** **Pubblicità su veicoli**
- Art. 14** **Procedure per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti**
- Art. 15** **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**
- Art. 16** **Modalità di effettuazione pubblicità varia**
- Art. 17** **Targhette di identificazione**
- Art. 18** **Vigilanza**
- Art. 19** **Soggetto passivo dell'imposta**
- Art. 20** **Obbligo della dichiarazione**
- Art. 21** **Casi di omessa dichiarazione**

TITOLO III	AFFISSIONI	Pag. 12
-------------------	-------------------	----------------

- Art. 22** **Principi generali**
- Art. 23** **Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni**
- Art. 24** **Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni**
- Art. 25** **Ripartizione della superficie degli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni**

- Art. 26** Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 27** Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 28** Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 29** Consegna del materiale da affiggere

TITOLO IV MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pag. 15
---	----------------

- Art. 30** Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 31** Pagamento dell'imposta
- Art. 32** Pagamento del diritto
- Art. 33** Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 34** Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 35** Tariffe
- Art. 36** Riduzioni d'imposta
- Art. 37** Esenzioni dall'imposta
- Art. 38** Riduzione del diritto
- Art. 39** Esenzioni dal diritto
- Art. 40** Gestione del servizio
- Art. 41** Funzionario Responsabile
- Art. 42** Contenzioso

TITOLO V SANZIONI E NORME FINALI	Pag. 20
---	----------------

- Art. 43** Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 44** Sanzioni amministrative
- Art. 45** Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e nelle istruzioni emanate o emandande dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate.

Art. 2 - Classificazione del Comune

In conformità dell'art. 2 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, il Comune di Poggibonsi appartiene alla IV classe, avuto riguardo che la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 29.634 unità.

Art. 3 - Criteri per la formazione del Piano Generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, procederà alla redazione o all'aggiornamento del piano degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 507/93.
2. Tale adempimento verrà curato dall'ufficio tecnico comunale con la collaborazione dell'ufficio di polizia urbana e l'ufficio tributi.
3. Criteri per la redazione del suddetto piano sono i seguenti:
 - analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
 - individuazione della quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti in ogni quartiere, zona o frazione;
 - individuazione dei punti per la collocazione degli impianti pubblicitari ed impianti per la pubblica affissione, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e degli articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici;
 - individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale;
 - individuazione di posti per la installazione di frecce segnaletiche di aziende, imprese, ecc..

TITOLO II - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta di pubblicità è prevista dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto.

Art. 5 - Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni degli artt. 5 e 18 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, per pubblicità si intende la diffusione di messaggi effettuati a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature e apparecchiature indicate negli artt. 12, 13, 14 e 15 del citato decreto. Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.
2. E' da considerare "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo e da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio dell'attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumento, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "**cartello**" quel manufatto bifacciale/monofacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
7. E' da considerare "**segno orizzontale**" reclamistico la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritti in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' da qualificare "**impianto di pubblicità**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 6 - Luoghi pubblici e aperti al pubblico

1. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
2. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Art. 7 - Tipologia degli impianti

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti riconosciuti conformi nella quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'art. 3, nel caso di necessità di ampliamento degli stessi, il Comune od il Concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - Stendardi (mono o bifacciali);
 - Tabelloni o altre strutture mono/bifacciali realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - Poster (mono o bifacciali);
 - Superfici adeguatamente predisposte e delimitate per l'affissione di manifesti;
 - Cavalletti bifacciali/panchine bifacciali;
 - Fermate bus;
 - Protezioni pedonali.
2. Le caratteristiche tecniche degli stessi saranno determinate dall'Ufficio Urbanistica di concerto con l'Ufficio Tributi.

Art. 8 - Limitazione forme di pubblicità

1. La pubblicità fonica effettuata con gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori sulle strade è consentita solo agli utenti autorizzati dall'ufficio competente e nelle forme che non siano in contrasto con le norme di comportamento previste dal Codice della Strada,
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, da candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.
3. E' vietato il lancio di materiale pubblicitario.

Art. 9 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro di autorizzazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, la quale in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segno orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
7. Le installazioni a bandiera possono essere consentite anche in forma di pannello monofacciale o bifacciale a condizione che si presentino traforate onde consentire una minore resistenza ai venti.
8. In ogni caso la responsabilità di eventuali rotture e cadute farà carico esclusivamente all'installatore, il quale risponderà per eventuali danni causati a terzi o a cose di proprietà di terzi.

Art. 10 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade non possono avere luce né intermittente né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.
4. Entro i centri abitati valgono le limitazioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 11 - Dimensioni dei cartelli pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal presente Regolamento, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; se installati entro i centri abitati, le dimensioni non possono superare i 18 metri quadrati. E' fatta salva la facoltà di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
2. La loro installazione dovrà avvenire in maniera tale da non impedire la visibilità della segnaletica stradale o di altri cartelli di interesse pubblico, quali indicazioni di servizi pubblici, fermate di mezzi di linea.

Art. 12 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza si osservano le disposizioni dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 13 - Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità luminosa, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo, e posto in posizione parallela al sensi di marcia;
 - b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
 - c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
 - d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm 75 x 35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di cm. 70 x 30;
 - e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
 - f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
 - g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo.
3. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo, entro i limiti dell'art.13 del D. Lgs. n. 507/1993.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti almeno cm. 20 dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75 x 35;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - d) mediante apposizione di pannelli esterni al veicolo e che non costituisca limitazioni alla visibilità da parte del conducente.
6. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiore a quelle di classe I;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
 - c) che il colore bianco sia contenuto in misura non superiore a 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili,

7. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere:

- forme di disco o di triangolo;
- disegni confondibili con simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo prescrizione e indicazione;
- colore rosso, salvo per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

8. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli;

9. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett. g) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e art. 203 comma 2 lett. q) del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, all'art. 53, comma 1 lett. g) e h) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 art. 200, comma 2 lett. e) del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

10. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

11. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, si procede alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 44 del presente regolamento.

12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

Art. 14 - Procedure per ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune allegando:

- una autoattestazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- una planimetria con indicata la posizione della quale si intende collocare il mezzo;
- il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'ufficio competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico, storico e delle bellezze naturali.

Art. 15 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento

del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) di procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del regolamento di attuazione del codice stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando al preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 16 - Modalità di effettuazione pubblicità varia

1. Relativamente alla pubblicità varia di cui all'art. 15 del D. Lgs. N . 507/93 valgono i seguenti principi:

- La pubblicità effettuata con aeromobili o palloni frenati è soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale;
- La distribuzione di volantini o il lancio degli oggetti resta subordinato al rispetto del regolamento comunale di polizia urbana. Ove tale regolamento non lo consenta in tutto o su parte del territorio comunale, detta attività non potrà essere autorizzata.

Art. 17 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- Comune di Poggibonsi
- Soggetto titolare
- Numero dell'autorizzazione

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 18 - Vigilanza

1. Gli enti proprietari della strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

2. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nonché sulla scadenza delle autorizzazioni concesse.

3. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, può provvedere d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 19 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 20 - Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modelli di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'imposto dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 21 - Casi di omessa dichiarazione

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 22 - Principi generali

1. E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

Art. 23 - Soggetti tenuti al pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

Art. 24 - Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti sulle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale sarà comunque non inferiore a mq. 360 pari a mq. 12 per ogni 1000 abitanti su una popolazione di n. 29.634 abitanti al 31 dicembre 2010 arrotondati a n. 30.000, come previsto dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93.

2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà l'ulteriore superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 25 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. In esecuzione della previsione di cui all'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche, individuati secondo i criteri del precedente art. 3, sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica 15%
- b) spazi per affissioni di natura commerciale 60%
- c) spazi destinati a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 25%

2. Quanto all'ubicazione dei medesimi, compatibilmente con le dimensioni dei singoli spazi destinati alle affissioni, questi dovranno essere possibilmente suddivisi percentualmente secondo le categorie di cui al comma precedente.

Art. 26 - Spazi privati per le affissioni dirette

1. Gli spazi di cui all'art. 25, 1° comma lett. c), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, o canoni di concessione.

3. Ai fini tributari le affissioni dirette su spazi privati si considerano pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 507/93 con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

Art. 27 - Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati all'Ufficio Tecnico Comunale e unitamente alla domanda dovranno essere allegate:

- a) copia della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto;
- e) documentazione fotografica della zona di installazione.

3. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

Art. 28 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 29 - Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge, sia penali che civili che fiscali, vigenti in materia.

TITOLO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 30 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento metri.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un mezzo pubblicitario.
6. Tutte le maggiorazioni e le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo e dal presente regolamento si applicano singolarmente sulla tariffa di base.
7. Qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli venga realizzata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 31 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,38
3. La riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 oppure con quella indicata nel R.D. n. 639/1910 e successive modifiche e integrazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 32 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93 e successive integrazioni.
2. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 33 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o il concessionario procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni.
3. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 34 - Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Ferma restando la disposizione di cui agli artt. 9 e 19 del D. Lgs. n. 507/93 in ordine alle modalità di riscossione della imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la loro gestione si applicano le disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 35 - Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta e un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. n. 507/93.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dall'organo competente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 36 - Riduzioni d'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religioso, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 37 - Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte dell'ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stese o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 38 - Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39 del regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 39 - Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40 - Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'Albo Nazionale dei Concessionari, istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze;

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, spettano al concessionario.

Art. 41 - Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta del servizio, il Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni cui attribuire le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 507/93, deve essere scelto fra il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, in rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui all'accordo di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni spettano al concessionario.

Art. 42 - Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

TITOLO V - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 43 - Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi (c.d. errori formali), si applica la sanzione amministrativa di € 51,00.
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali oltre il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 44 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da €. 103,29 a € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune o il Concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 33.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art. 3.

Art. 45 - Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento che entra in vigore, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal 1° gennaio 2011, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative in materia.